



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

SECONDA COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche comunitarie – Adeguamento dell'Ordinamento regionale agli atti normativi comunitari – Rapporti con la U.E. – Cooperazione internazionale – Diritti civili – Emigrazione ed immigrazione – Etnie – Informazione)

RISOLUZIONE

n. 35

sulla revisione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

La Seconda Commissione permanente del Consiglio regionale, sentito il parere della Sesta Commissione permanente,

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Autonoma della Sardegna) che prevede la partecipazione da parte del Consiglio regionale alla formazione degli atti dell'Unione europea attraverso la formulazione di osservazioni sui progetti di atti dell'Unione europea, nonché di atti preordinati alla formulazione degli stessi;

VISTO l'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina il principio della libera concorrenza stabilendo che “sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero con risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”;

VISTO il paragrafo 3, lettere a) e c), dello stesso articolo 107 del TFUE, che individua le ipotesi in cui, in deroga al principio generale, gli aiuti di Stato possono, a talune condizioni, considerarsi compatibili con il mercato interno; tali deroghe mirano a promuovere lo sviluppo delle regioni europee più svantaggiate mediante aiuti concessi agli investimenti iniziali e all'occupazione o, in casi eccezionali, aiuti al funzionamento;

CONSIDERATO che i criteri di compatibilità che gli aiuti di Stato devono soddisfare sono previsti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, che fissano le disposizioni in base alle quali possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato notificati destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea, e nel Regolamento generale di esenzione che fissa, tra l'altro, le condizioni nelle quali tale compatibilità non necessita di notifica preventiva alla Commissione;

CONSIDERATO che la Commissione Europea, in vista della scadenza del 31 dicembre 2013 della normativa europea che disciplina la materia degli aiuti di Stato a finalità regionale, ha aperto una Consultazione pubblica che permette agli Stati membri e alle altre parti interessate di partecipare

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

in una fase precoce del processo decisionale esprimendo le loro opinioni sulle norme europee in vigore e proponendo eventuali modifiche;

RITENUTO che per la Regione sarda la disciplina degli aiuti di Stato riveste una grandissima importanza in quanto costituisce il presupposto per la definizione delle politiche di sviluppo regionale e allo stesso tempo un vincolo dal quale non si può prescindere in fase di attuazione delle stesse,

RITENUTO altresì di dover rilevare alcune criticità relative al vigente meccanismo di concessione degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 paragrafo 3 del TFUE, ed esprimere delle preoccupazioni in merito alla definizione delle regole per il futuro periodo di programmazione 2014-2020;

CONSIDERATO che la disciplina sugli aiuti di Stato attualmente in vigore, riferita al periodo di programmazione 2007-2013, non può essere ritenuta soddisfacente per la Sardegna in quanto non tiene conto degli elementi di debolezza che caratterizzano la nostra Regione riferiti in particolare alla condizione di insularità;

VALUTATA la necessità che vengano individuate dal Governo nazionale misure concrete a favore dell'Isola affinché venga sostenuto un reale percorso di sviluppo economico attraverso interventi specifici che riguardano la continuità territoriale, il fondo per la coesione ma, anche e soprattutto, l'alleggerimento dei pesantissimi vincoli derivanti dal Patto di stabilità i quali si estendono anche alle quote di cofinanziamento statale e regionale relative agli interventi finanziati dall'Unione Europea inibendone così alla radice la possibilità di una piena realizzazione;

ESAMINATA la consultazione aperta dalla Commissione europea e ritenuto di dover esprimere delle osservazioni nel merito e di esporre delle questioni pertinenti in materia di aiuti di Stato al fine di promuovere lo sviluppo della Regione in quanto zona svantaggiata all'interno dell'UE,

DELIBERA

- a. di approvare le risposte alla consultazione della Commissione europea allegate alla presente risoluzione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- b. di disporre la trasmissione, da parte del Consiglio regionale, della presente risoluzione e del relativo allegato:
 - alla Commissione europea entro il 26 aprile 2012;
 - alle Commissioni XIV della Camera dei deputati e del Senato;
 - al Comitato delle Regioni;
 - alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative;
 - al Presidente della Regione.

QUESTIONARIO

NB: non è obbligatorio rispondere a tutte le domande. In caso di una domanda non pertinente, contrassegnare la casella con "non pertinente".

RECAPITI/RISERVATEZZA

(1) Inserire i dati richiesti.

NOME COGNOME:

Impresa/organizzazione:

Paese:

Indirizzo e-mail:

Attività principali:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
ITALIA
presidenzaconsiglio@consregsardegna.it
ATTIVITÀ LEGISLATIVA

La Commissione ha intenzione di pubblicare le risposte al questionario sul suo sito Internet¹. In mancanza di risposta alle domande poste di seguito, la Commissione ne deduce che il presente questionario non contiene informazioni confidenziali e può essere pubblicato integralmente.

(2) L'identità del rispondente deve rimanere riservata?

☐ Sì X No

(3) Le risposte fornite ai quesiti del questionario sono soggette alle eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione²?

☐ Sì X No

In caso di risposta affermativa, si prega di indicare esplicitamente le parti da non divulgare, giustificando la necessità del trattamento confidenziale e fornendo una versione non riservata del questionario che potrà essere pubblicata sul sito Internet della Commissione.

--

DOMANDE DI CARATTERE GENERALE

(4) Avete partecipato a progetti che hanno ricevuto aiuti di Stato a finalità regionale (es. in qualità di autorità che concede l'aiuto, beneficiario dell'aiuto, investitore in un progetto sovvenzionato, ecc.)?

X Sì ☐ No

¹ Per le norme sulla tutela dei dati si rinvia al seguente indirizzo sul sito EUROPA:
http://ec.europa.eu/geninfo/legal_notices_it.htm#personaldata.

² GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

In caso di risposta affermativa, specificare la propria funzione.

X Organismo che concede l'aiuto ☐ Beneficiario dell'aiuto

☐ Investitore nel progetto sovvenzionato

☐ Altro (specificare)

☐ Concorrente del beneficiario dell'aiuto

☐ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, evidenziare i risultati principali, le difficoltà e le questioni che si ritengono importanti ai fini della modifica delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale. Se del caso, precisare, in base all'esperienza maturata con l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale, quali si ritiene siano i punti di forza e le debolezze principali dell'attuale normativa.

Il Consiglio regionale della Sardegna ha ritenuto di dover preliminarmente sottolineare che l'impostazione e definizione di qualunque politica europea deve necessariamente tenere conto degli elementi di svantaggio propri della nostra Regione con particolare riferimento alla condizione di insularità.

L'inserimento di questo elemento, sia nella definizione dei nuovi orientamenti sugli aiuti di stato a finalità regionale, che nella politica di coesione europea, trova il suo fondamento normativo nell'articolo 174 del Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009, che declina per la prima volta il concetto di coesione inserendo l'aspetto territoriale (oltreché economico e sociale) e facendo un esplicito riferimento al fatto che "un'attenzione particolare è rivolta ... alle regioni insulari".

Se l'articolo 174 del Trattato rappresenta il fondamento giuridico della nuova politica di coesione non può sfuggire che l'intero impianto di tutte le politiche tese allo sviluppo regionale, compresa quindi la normativa in discussione sulle deroghe alla libera concorrenza, deve essere rivisto alla luce della nuova formulazione inserendo interventi concreti volti a compensare gli elementi di debolezza socio economica di tipo strutturale legati all'insularità.

Il "sostegno differenziato", in considerazione delle caratteristiche geografiche e demografiche dell'Isola, richiede interventi mirati per affrontare problemi specifici relativi, ad esempio, ai collegamenti, condizione necessaria per l'accesso ai servizi e alle infrastrutture e all'energia.

A ulteriore conferma di quanto sopra sostenuto anche il Parlamento europeo ha recentemente formulato una "Dichiarazione scritta" nella quale ha insistito sulla necessità che vi sia "la presenza di riferimenti specifici ed espliciti alla sostenibilità insulare nei programmi quadro e nei testi politici dell'UE in linea con l'articolo 174 del TFUE".

Va quindi considerata attentamente la possibilità di inserire, all'interno delle nuove regole sugli aiuti di Stato, le isole tra le regioni assistite ex articolo 107, paragrafo 3, lettera a) al pari di quanto già avviene per le regioni ultraperiferiche che vengono definite regioni "a" indipendentemente dal loro livello di reddito procapite.

Si tratterebbe di una misura almeno in parte compensativa dei "maggiori costi" legati all'insularità che, nell'ambito della politica regionale europea, potrebbe contribuire allo sviluppo economico e alla crescita armonica di quelle Regioni che, pur non rientrando in base alle attuali regole nelle fattispecie di cui all'articolo 107.3 a), presentano importanti elementi di disagio e significativi ritardi.

In subordine a questa ipotesi può essere valutata la possibilità di designare la Sardegna, sulla base dello svantaggio specifico legato all'insularità, tra le cosiddette regioni "c" predefinite, ossia, ammissibili al sostegno ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) senza giustificazione specifica.

A rafforzamento di tale ipotesi va considerato che la Sardegna rientra tra quelle regioni NUTS II il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media UE-27 e quindi dovrebbe far parte nella cosiddetta categoria intermedia di regioni o "regioni in transizione" sostenuta dalla stessa Commissione europea nella proposta di regolamento sulla riforma della politica di coesione COM(2011) 615.

- (5) Che valutazione generale viene data alla politica e all'azione della Commissione in materia di controllo degli aiuti di Stato a finalità regionale?

☐ Insufficiente ☐ Media ☐ Buona ☐ Eccellente X Non pertinente

- (6) L'impostazione generale delle attuali norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale è sufficiente ai fini dell'obiettivo dello sviluppo regionale?

☐ Sì X No ☐ Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare le principali debolezze dell'attuale impostazione:

Il Consiglio regionale propone di individuare nuove regole per la disciplina degli aiuti di Stato a finalità regionale meno rigide rispetto al meccanismo basato sulla concentrazione/mappatura geografica e numero di abitanti attualmente in vigore. Occorrerebbe, infatti, individuare un sistema più flessibile che consenta al singolo Stato membro di distribuire tra le regioni un "budget" massimo di risorse che interessi l'intero territorio regionale con il vincolo della concentrazione delle risorse sulla base di un set di indicatori di carattere economico e sociale.

Il Consiglio sostiene la necessità che venga valutato un aumento del limite previsto per gli aiuti de minimis (almeno 500 mila euro), ossia vengano introdotti dei "de minimis rafforzati". Infatti, stabilire una soglia più elevata, anche per i settori dell'agricoltura, pesca e trasporti, può rappresentare una delle misure di carattere straordinario finalizzate a compensare i maggiori costi causati dalla condizione di insularità, particolarmente gravosi per le piccole e medie imprese.

- (7) Le norme attuali garantiscono un sufficiente equilibrio tra la promozione dello sviluppo economico delle zone assistite e la limitazione delle distorsioni degli scambi e della concorrenza che potrebbero derivare dagli aiuti di Stato?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare le principali debolezze dell'attuale impostazione:

- (8) L'attuale regime di controllo dell'UE sugli aiuti a finalità regionale si concentra sui casi che determinano maggiori distorsioni?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare le principali debolezze dell'attuale impostazione:

- (9) Le norme attuali garantiscono sufficiente certezza giuridica o prevedibilità delle decisioni della Commissione?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare in quali settori e perché:

- (10) L'ottemperanza alle norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale comporta un maggiore onere amministrativo?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, quantificare tale onere e precisare quali aspetti delle norme in particolare comportano un maggiore onere amministrativo. Comunicare inoltre eventuali altri ambiti in cui si ritiene possibile una semplificazione.

- (11) Si ritiene che le norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale dovrebbero tener maggiormente conto degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva?

☒ Sì ☐ No ☐ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare in che modo. Indicare anche in che misura gli obiettivi di efficienza delle risorse della strategia Europa 2020³, come l'eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, dovrebbero essere rafforzati nelle norme in materia di aiuti di Stato a finalità regionale:

Il Consiglio regionale ritiene necessaria una strettissima correlazione e un maggiore coordinamento tra le nuove regole sugli aiuti di Stato, la nuova politica di coesione, entrambe attualmente in fase di revisione da parte dell'Unione europea e la Strategia Europa 2020. A tal fine ha espresso l'auspicio che nell'individuazione delle regioni assistite si prendano in considerazione, come criteri per la determinazione della popolazione ammissibile alla deroga, gli stessi utilizzati per l'individuazione delle Regioni negli obiettivi della nuova politica di coesione in base ai quali come già detto la Sardegna dovrebbe far parte della categoria intermedia di regioni.

Per quanto concerne il rapporto fra strategie di sviluppo e crescita si sottolinea l'importanza che vengano coordinate sia nella fase di definizione che in quella di attuazione al fine di realizzare la necessaria coerenza e sinergia fra le stesse. Infatti, pur perseguendo delle finalità differenti e rappresentando la prima la condizione necessaria affinché possa innescarsi un meccanismo di crescita, le due politiche devono necessariamente dialogare.

Per dar vita ad un circolo virtuoso nel quale gli interventi che fanno capo alla politica di coesione e alla strategia Europa 2020 si implementino a vicenda evitando duplicazioni o so-

³ Una delle tappe previste dalla comunicazione della Commissione intitolata "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse" (COM (2011) 571) consiste nel graduale abbandono delle sovvenzioni dannose per l'ambiente entro il 2020.

vrapposizioni, è necessario che il raccordo fra gli stessi sia realizzato già in fase di programmazione.

- (12) Si ritiene che una delle seguenti categorie di aiuti a finalità regionale dovrebbe ottenere l'esenzione per categoria?

regimi di aiuti settoriali all'investimento a finalità regionale: ☐ Sì ☐ No ☐ Non pertinente

aiuti regionali all'investimento ad hoc: ☐ Sì ☐ No ☐ Non pertinente

aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche: ☐ Sì ☐ No ☐ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, fornire motivazioni. Precisare inoltre se esistono altre categorie di aiuti che si ritiene debbano ottenere l'esenzione per categoria.

PORTATA SETTORIALE

Le attuali norme sugli aiuti di Stato a finalità regionale (cfr. punto 8 degli orientamenti e articolo 1, paragrafo 3, del regolamento generale) non si applicano, o si applicano solo parzialmente, a settori⁴ che si ritiene siano in sovraccapacità o in declino strutturale o a settori ai quali si applicano altre norme specifiche in materia di aiuti di Stato.

- (13) Si ritiene che l'esclusione di alcuni settori sia adeguata tenuto conto dell'obiettivo dello sviluppo regionale?

☐ Sì ☒ No ☐ Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare quali settori non dovrebbero essere esclusi e perché:

Il Consiglio regionale auspica che i settori di applicazione degli orientamenti possano essere rivisti e che alcuni settori esclusi, in quanto settori caratterizzati da sovraccapacità o in declino industriale, quali il tessile (fibre sintetiche) e la siderurgia possano, invece, essere ricompresi.

- (14) L'esclusione di alcuni settori attualmente in vigore risulta di difficile attuazione?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (15) Gli orientamenti attuali applicano alle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli un trattamento analogo a quello riservato alle altre imprese. Si ritiene che questo trattamento debba essere mantenuto?

⁴ Tali settori comprendono la pesca e l'acquacoltura, la produzione primaria di prodotti agricoli, l'industria carboniera e siderurgica, la costruzione navale, le fibre sintetiche e i trasporti.

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (16) Le norme attualmente in vigore riescono ad evitare che i settori in sovraccapacità beneficino degli aiuti di Stato a finalità regionale?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

ZONE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO

Attualmente, si possono concedere aiuti di Stato a finalità regionale unicamente ad attività economiche situate in zone svantaggiate (cfr. sezione 3 degli orientamenti), selezionate in base a criteri oggettivi (PIL e disoccupazione a livello NUTS 2 o NUTS 3). Per ogni Stato membro, le zone ammissibili per gli aiuti di Stato a finalità regionale formano la carta nazionale degli aiuti a finalità regionale.

- (17) Gli attuali metodi per la determinazione delle carte nazionali degli aiuti a finalità regionale garantiscono che gli aiuti di Stato a finalità regionale siano destinati in modo adeguato dal punto di vista geografico alle zone svantaggiate?

☐ Sì X No ☐ Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Il Consiglio valuta in maniera negativa e manifesta forte preoccupazione per le conseguenze dell'applicazione del metodo di designazione delle aree ex articolo 107.3 c) attraverso la preliminare sottrazione della popolazione ammessa a titolo di deroga 107.3 a) dalla popolazione complessivamente assegnata allo Stato. Tale sistema comporta una grave disparità di trattamento tra le Regioni e non tiene in considerazione le condizioni di effettivo svantaggio tra le stesse. Nel caso della Sardegna tale meccanismo ha come diretta e immediata conseguenza che gli "aiuti" concedibili nel territorio regionale sono per "popolazione ammessa" e "intensità" decisamente inferiori rispetto alle altre Regioni del Mezzogiorno con rilevanti rischi di delocalizzazione delle imprese che cercheranno di posizionarsi a livello nazionale ed europeo nelle "zone" più competitive e con una maggiore intensità degli aiuti;

- (18) I metodi attuali consentono un sufficiente grado di flessibilità per tener conto delle specifiche caratteristiche delle regioni? Si ritiene che i criteri utilizzati siano indicatori adeguati (PIL e disoccupazione a livello NUTS 2 o NUTS 3)?

☐ Sì X No ☐ Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Come detto nella risposta (6) il meccanismo della mappatura geografica e numero di abitanti presenta caratteristiche di rigidità e non consente al singolo Stato membro di orientare gli aiuti verso i territori con maggiori svantaggi. In particolare si ritiene che i parametri attualmente utilizzati, PIL e disoccupazione a livello NUTS II, non siano in grado di definire sufficientemente le reali condizioni socio economiche dei territori. Si propone quindi l'adozione di un metodo più flessibile, non legato al periodo settennale di programmazione, che preveda un budget nazionale di risorse da distribuire sui territori regionali sulla base di un set di indicatori di carattere economico e sociale preventivamente definiti.

- (19) I metodi attuali consentono un sufficiente grado di flessibilità per tener conto dei cambiamenti nello sviluppo economico delle regioni?

☐ Sì X No ☐ Non pertinente

In caso di risposta negativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

Si richiama quanto espresso nelle risposte (17) e (18).

MASSIMALI DI AIUTO

Occorre trovare un buon equilibrio tra l'esigenza di limitare le distorsioni della concorrenza e quella di fornire un incentivo sufficiente per stimolare lo sviluppo economico delle zone ammissibili. In virtù delle norme attualmente in vigore, gli aiuti regionali agli investimenti possono essere concessi solo fino a un importo massimo che dipende dalla spesa per il progetto di investimento e dai massimali di aiuto applicabili a una determinata regione (cfr. punti 42-49 degli orientamenti).

- (20) I massimali di aiuto garantiscono che gli investimenti regionali siano proporzionati ai problemi delle imprese situate nelle zone ammissibili?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (21) Si ritiene che i massimali di aiuto debbano essere ulteriormente adeguati a seconda del tipo di impresa, visto che i problemi delle imprese più grandi potrebbero essere diversi da quelli delle PMI?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (22) I massimali di aiuto garantiscono che gli investimenti regionali siano proporzionati al contributo che il progetto di investimento sovvenzionato dà allo sviluppo economico delle zone ammissibili?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (23) Gli attuali massimali di aiuto forniscono un incentivo adeguato perché le imprese investano e/o creino posti di lavoro nelle zone ammissibili?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (24) Le attuali differenze nei massimali di aiuto tra le diverse regioni provocano distorsioni degli scambi e della concorrenza a livelli incompatibili con l'interesse comune?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

INVESTIMENTI INIZIALI ED EFFETTO DI INCENTIVAZIONE

Per essere compatibili con il mercato interno, gli aiuti di Stato non devono conferire al beneficiario un vantaggio superiore a quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito. Per evitare ciò, gli aiuti regionali agli investimenti possono di norma essere conferiti unicamente per investimenti iniziali (contro gli investimenti di sostituzione, cfr. punti 33-36, 39 e sottosezione 4.2 degli orientamenti e articoli 12 e 13 del regolamento generale). Un altro requisito è che, in assenza degli aiuti, il progetto sovvenzionato non sarebbe stato attuato in tale forma nella zona ammissibile (effetto di incentivazione). Di conseguenza, ai sensi degli orientamenti, l'aiuto deve essere concordato prima dell'avvio dei lavori del progetto. Oltre a ciò, il regolamento generale prevede che, per gli aiuti alle grandi imprese, bisogna dimostrare che l'aiuto incide sulla natura del progetto o sulla sua ubicazione (cfr. punto 38 degli orientamenti e articolo 8 del regolamento generale).

- (25) Gli aiuti regionali agli investimenti dovrebbero essere limitati a progetti di investimento iniziale per garantire che contribuiscano allo sviluppo economico delle zone ammissibili?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (26) Le disposizioni formali e/o sostanziali sull'effetto di incentivazione garantiscono che, senza aiuti regionali, i beneficiari non avrebbero intrapreso il progetto nella stessa zona o non l'avrebbero attuato delle stesse dimensioni/della stessa portata/dello stesso importo totale/allo stesso ritmo?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

GRANDI PROGETTI DI INVESTIMENTO

Poiché si ritiene che i grandi progetti di investimento siano meno esposti a svantaggi regionali, in questo settore si applicano regole meno rigide. Viene applicato un meccanismo per ridurre i massimali di aiuto che possono essere concessi (per informazioni dettagliate cfr. punto 67 degli orientamenti). Sono state inoltre introdotte norme specifiche particolareggiate (cfr. punti 68-70 degli orientamenti e la comunicazione sui criteri di valutazione), quali l'obbligo della Commissione di avviare un'indagine approfondita per verificare che le condizioni siano soddisfatte (cfr. punto 68 degli orientamenti).

- (27) Le attuali norme garantiscono una corretta valutazione degli aiuti a finalità regionale per quei grandi progetti di investimento che rischiano maggiormente di provocare distorsioni degli scambi e della concorrenza?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (28) Le attuali soglie⁵ garantiscono che la Commissione si concentri sui progetti sovvenzionati che rischiano maggiormente di provocare distorsioni degli scambi e della concorrenza?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

⁵ Cfr. il punto 68 degli orientamenti.

- (29) I livelli dei massimali corretti di aiuti a finalità regionale garantiscono che tali aiuti siano proporzionati ai problemi delle imprese situate nelle zone ammissibili?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (30) Le attuali norme di riduzione sono facili da applicare?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

Se si ritiene che vadano semplificate, precisare in che modo:

- (31) Si ritiene che la riduzione debba essere completata con l'introduzione di un limite da applicare ai progetti di investimento di notevole entità?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

AIUTI AL FUNZIONAMENTO

In alcune regioni gli aiuti di Stato destinati a ridurre le spese correnti (es. gli aiuti al funzionamento) potrebbero essere ritenuti necessari per realizzare l'obiettivo perseguito della coesione (cfr. la sezione 5 degli orientamenti). Le disposizioni in materia sono particolarmente pertinenti per le regioni che soffrono di svantaggi strutturali, come le regioni ultraperiferiche o le zone a scarsa densità di popolazione. In queste regioni, ai sensi della normativa attuale, i costi aggiuntivi derivanti da determinati svantaggi possono essere compensati da aiuti al funzionamento.

- (32) Gli aiuti al funzionamento costituiscono uno strumento idoneo per promuovere lo sviluppo economico delle zone ammissibili?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (33) Si ritiene che altri strumenti sarebbero in grado di conseguire lo stesso obiettivo con meno distorsioni del mercato?

☐ Sì ☐ No ☒ Non pertinente

In caso di risposta affermativa, segnalare quali strumenti alternativi si ritengono maggiormente in grado di conseguire gli stessi obiettivi:

- (34) Le norme attuali garantiscono che gli aiuti al funzionamento non superino quanto necessario per promuovere lo sviluppo economico delle zone ammissibili?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

- (35) Si ritiene che l'attuale impostazione sugli aiuti al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche e nelle zone a scarsa densità di popolazione debba essere soggetta ad una valutazione approfondita alla luce delle potenziali distorsioni provocate da tali aiuti?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Gli aiuti di Stato alle piccole imprese di nuova costituzione mirano a compensare fallimenti di mercato nelle zone ammissibili e a promuovere lo sviluppo endogeno. A norma delle disposizioni pertinenti (cfr. la sezione 6 degli orientamenti e l'articolo 14 del regolamento generale), è possibile concedere aiuti al funzionamento per diversi costi di avviamento sostenuti nei primi 5 anni nonché per misure generali di sostegno imprenditoriale. Il massimale degli aiuti di Stato è modulato in base al livello di sviluppo delle zone assistite.

- (36) Le disposizioni sugli aiuti alle imprese di nuova costituzione garantiscono una risposta efficace ai fallimenti di mercato legati alla prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite? Tali disposizioni sono concepite in modo adeguato?

☐ Sì ☐ No X Non pertinente

In caso di risposta affermativa, precisare quali disposizioni bisognerebbe modificare, perché e in che modo:

ULTERIORI INFORMAZIONI

- (37) Se del caso, fornire osservazioni o suggerimenti aggiuntivi:

É inoltre possibile inviare copie di documenti, relazioni, studi, ecc. che potrebbero risultare pertinenti.

- (38) Se necessario, i servizi della Commissione possono contattarvi per chiedere ulteriori dettagli sulle informazioni presentate?

X Sì ☐ No

Si ringrazia per la collaborazione.
